

**Avv. GIANMARIA MONICO**  
Via V Giornate, 41 - 22100 COMO  
Tel. 031.240291 - Fax 031.3301193

**avv. Luca Roberto Guaglione**  
Via della Comunità, 35 - 20122 MILANO  
Via Cinque Giornate, 41 - 22100 COMO  
Cod. Fisc. GGL LRB 611.18 F206E  
Partita IVA 11615800156

**Avv. MICHELE PEDRETTI**  
Via V Giornate, 41 - 22100 COMO  
Tel. 031.240291 - Fax 031.3301193

**TRIBUNALE DI VARESE - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTINUATA ESPANZA**

**CAUTELARE EX ART. 700 CPC**

Nell'interesse di **ASPESANI MONICA** (C.F. SPSMNC75H60B300Y), residente in Busto Arsizio (VA), via Cremona n. 10; **BERNARDO ELISABETTA** (C.F. BRNLBT66P66H834Y), residente a Busto Arsizio - via Pallanza n. 19; **CAMMARATA MARIANGELA** (C.F. CMMMNG78H43H700V), residente a Tradate - via Buzzati n. 2; **CARDELLA TIZIANA** (C.F. CRDTZN79D46C351U), residente a Uboldo (VA), via Portiola n. 55; **CASONATO DORANNA** (C.F. CSNDNN77L61L682W), residente in Induno Olona (VA) - via G. Porro n. 263; **CULORA ERIKA ANNA** (C.F. CLRRNN82M69D960P) residente in Momago (VA), via Pisacane n. 36; **D'ANGELO MARA** (C.F. DNGMRA76D65L682N), residente in Venegono Superiore (VA), via Oberdan n. 2; **D'ONGHIA ROBERTA** (C.F. DNGRRT80H64C139A), residente in Busto Arsizio (VA), via Pavia n. 14; **GALLO ELISABETTA** (C.F. GULLBT77L62D086W) residente in Samarate (VA), via Ferrini n. 48/B; **GIORGIANNI FRANCESCA** (C.F. GRGFNC78H46F206E), residente in Gallarate (VA), via Monte Leone n. 41; **GRANDE MARIA TERESA** (C.F. GRNMTR70B45L4921I), residente in Busto Arsizio (VA), via San Michele n. 10; **LABELLA CHIARA** (C.F. LBLCHR83A46L682W) residente in Veduggio Olona (VA), via Virgilio n. 20; **LINSALATA NADIA GIUSEPPA** (C.F. LNSNGS83C52C351W), residente a Saronno (VA), via Varese n. 31; **MAMMANA ANNALISA** (C.F. MMMNIS76T70C342Q) residente in Lonate Ceppino (VA), via Della Crocetta n. 19/A; **MANCUSO LAURA CRISTINA** (C.F. MNCLCR79H43B351H), residente in Veduggio Olona (VA), via Quadronna n. 3; **MARTINO DOMENICA** (C.F. MRTDNC64M65L357O), residente in Busto Arsizio

**URGENTE**

**entro il 7/8/15**

**2 mesi + 4 mesi**

**ESENTE LAVORO**

Dolegno a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente o disgiuntamente, compreso quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire o di chiamare in causa, occorrendo, terzo persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.ti

**GIANMARIA MONICO**

**LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE**

**MICHELE PEDRETTI**

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Fleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41  
COMO

*Monica Aspesani*

è autentica

*Monica Aspesani*  
*Ly*  
*M. Aspesani*

(VA) via Giovanni Battolo n. 11/B, **MARFULLO PATRIZIA** (C.F. MRTPRZ61R42B429H) residente a Sesto Calende (VA), via Oriano n. 20/F; **MAZZULLO GIUSEPPA FRANCESCA** (C.F. MZZGPP55A42F158R), residente a Messina (ME), viale Annunziata Coop. S.F. Di Paola; **MELARA LETIZIA** (C.F. MLRLTZ81D50Z112V), residente in Gallarate (VA), via Madonna Camp. n. 40; **MONETTI CARLOTTA** (C.F. MNTCLT81P63L682P), residente in Varese (VA), via G. Walder n. 37, **MONTALEONE LOREDANA** (C.F. MNTLDN77L42D009I) residente a Azzio (VA), via Vicolo Stella n. 1; **MONTI ELENA MARIA** (C.F. MNTLMR77P48E514M), residente in Busto Arsizio (VA), via Samarate n. 97; **NUCCI VALENTINA** (C.F. NCCVNT77C51E379E) residente a Solbiate Arno (VA), via Monte Cervino n. 10; **PALARO FEDERICA** (C.F. PLRPRC80M46L319D), residente in Venegono Superiore (VA), via Cesare Battisti n. 4; **PALLARO ELENA** (C.F. PLLLNE80S64L682I), residente in Malnate (VA), via Novara n. 6/C; **RENZI PIERINA** (C.F. RNZPRN63C61H917Z) residente Sabaudia (LT), via Giorgio Gaber n. 1; **ROSSINI PATRIZIA** (C.F. RSSPRZ64P61B300T) residente a Busto Arsizio (VA), via D. Crespi n. 6; **SCIAMBRA ITRIA** (C.F. SCMTRI82P48G263I), residente in Fagnano Olona (VA), via Friuli n. 3; **SCOLARO IRENE MARIA** (C.F. SCLRMR74A50F206I), residente in Varese (VA), via Zara n. 13; **TOMASINI CATERINA** (C.F. TMSCRN75P46B300K), residente in Ferno (VA), via Asiago n. 63; **VALANO STEFANIA** (C.F. VNASTN81P52D869U), residente in Busto Arsizio (VA), via Macca n. 35; **VALLEROSA VALERIA** (C.F. VLLVLR80II54G813U), residente in Busto Arsizio (VA), via Bellotti n. 28; **VEROLLA SARA** (C.F. VRLSRA82C57L682O), residente in Venegono Superiore (VA), via Pasubio n. 61/A; tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine del presente ricorso, dall' avv. Gianmaria Monico (MNCGMR68D05L378I -

Desio) a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonchè di conciliare e di transigere anche ex art. 185 o/o 317 c.p.c., di proporre domando riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persona, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.ti

**GIANMARIA MONICO**

**LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE**

**MICHELE PEDRETTI**

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge. Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

Le autografo

*Bernardo Bozzetti*

e' autentico

*Gianmaria Monico*  
1/2

avvgianmariamonico@puntopec.it - fax: 031/3301193), dall'avv. Luca Guaglione  
(C.F.: GLLLRB61L18F205E; luca.guaglione@milano.pecavvocati.it; fax:  
031.4490491) e dall'avv. Michele Pedretti (PDRMHL77D14C933Y -  
avvmichelepedretti@puntopec.it - fax: 031/3301193) con domicilio eletto presso il  
loro studio in Como - via Cinque Giornate n. 41

- Ricorrenti

### CONTRO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro - legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano - via  
Freguglia n. 2

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in  
persona del direttore - legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano - via  
Pola n. 11, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in  
Milano - via Freguglia n. 2

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
- UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE**, in persona del direttore  
- legale rappresentante pro tempore, con sede in Varese - via Elvio Copelli, n. 6

- Resistenti

\*\*\*

### PREMESSA IN FATTO

Delego a rappresentarmi e  
difendermi in ogni grado e  
fase del presente giudizio,  
congiuntamente e  
disgiuntamente, compresa  
quella di esecuzione,  
conferendo i poteri più ampi di  
legge ed in particolare di  
transigere nonché di conciliare  
e di transigere anche ex art.  
185 e/o 317 c.p.c., di proporre  
domande riconvenzionali, di  
farsi sostituire e di chiamare in  
causa, occorrendo, lezze  
persone, di incassare somme  
e rilasciare quietanza gli avv.li

**GIANMARIA MONICO**

**LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE**

**MICHELE PEDRETTI**

Dichiaro inoltre di avere  
ricevuto l'informativa di cui  
all'art. 13 D.lgs. n. 196/03 ed  
autorizzo il trattamento dei  
miei dati personali nei limiti di  
legge.

Eleggo domicilio presso lo  
studio degli stessi in via  
Cinque Giornate, n. 41 -  
COMO

*Giuseppe  
Cavallone*  
è autentica

*Giuseppe Nono*  
*Cey*  
*Illegale*

Tutti i ricorrenti appartengono al corpo docente, ed hanno conseguito l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi di Scuola e Istituto Magistrale.

I ricorrenti (salvo eccezioni) sono attualmente inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Varese valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.

E' stata inoltrata formale lettera di richiesta al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia avente ad oggetto l'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Varese sia per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, che per la Scuola Primaria.

Nessuna risposta è pervenuta dal MIUR e ciò ha reso opportuna l'azione in sede giudiziale anche da parte di coloro che hanno inoltrato la predetta richiesta solo di recente.

\* \* \*

#### LA SITUAZIONE PARTICOLARE DEI RICORRENTI

1) ASPESANI MONICA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1993/1994 (doc. 1/a). La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e separatamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di dichiarare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→

è autentico

è autentico

Luca Roberto Guaglione

14

fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria (doc. 1/b).

2) BERNARDO ELISSABETTA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1983 - 1984 (doc. 2/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 2/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 160 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 104. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 2/c).

3) CAMMARATA MARIANGELA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1999 - 2000 (doc. 3/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 3/b per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 117 e per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 11. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 3/c).

4) CARDELLA TIZIANA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1996 - 1997 (doc. 4/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 18 e con il medesimo punteggio nella classe di concorso AAAA (doc. 4/b). La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 4/c).

5) CASONATO DORANNA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1995 - 1996 (doc. 5/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 5/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 81. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 5/c)

Delego a rappresentarmi o difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e separatamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persone, di incassare somme o rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 43 - COMO

→

è autentico

*Doranna Casonato*  
*è autentico*  
*Casonato Doranna*

*11/11/11*

10.10.2001  
Aut. Prov. di Milano

6) CULORA BRIKA ANNA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 2000 - 2001 (doc. 6/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 6/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 14 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 20. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 6/c).

7) D'ANGELO MARA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1996 - 1997 (doc. 7/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 7/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio 11 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 35. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 7/c).

8) D'ONGHIA ROBERTA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1999 - 2000 (doc. 8/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 8/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio 155. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 8/c).

9) GALLO ELISABETTA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1998 - 1999 (doc. 9/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 9/b per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 131. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 9/c).

10) GIORGIANNI FRANCESCA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1996 - 1997 (doc. 10/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 10/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il

Dologo a rappresentarmi e  
dilatarmi in ogni grado e  
fase del presente giudizio,  
congiuntamente e  
disgiuntamente, compresa  
quella di associazione,  
conferendo i poteri più ampi di  
legge ed in particolare di  
transigere nonché di cedere  
o di transigere anche ex art.  
185 e/o 317 c.p.c., di proporre  
domande riconvenzionali, di  
farsi sostituire e di chiamare in  
causa, occorrendo, terzo  
persone, di incassare somme  
o rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere  
ricevuto l'informativa di cui  
all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed  
autorizzo il trattamento dei  
miei dati personali nei limiti di  
legge.

Eleggo domicilio presso lo  
studio degli stessi in via  
Cinque Giornate, n. 41 -  
COMO

Brika Anna Maria  
Culora  
è autentica

Giorgianni Francesca  
Ly

16

punteggio di 18 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EFFE) con il punteggio di 102. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 10/c).

11) GRANDE MARIA TERESA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1988 - 1989 (doc. 11/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 11/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 88. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 11/c).

12) LABELLA CHIARA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 2001 - 2002. Il ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 12/b per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 77 e per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 19. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 12/c).

13) LINSALATA NADIA GIUSEPPA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 2001 - 2002 (doc. 13/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 13/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 18 e con il medesimo punteggio per la classe di concorso EEEE (scuola Primaria). La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 13/c).

14) MAMMANA ANNALISA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1993 - 1994 (doc. 14/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 14/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 93 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE)

Delego a rappresentarmi o difendermi in ogni grado o fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare o di transigere anche ex art. 185 u/f. 357 c.p.c., di proporre domanda riconvenzionale, di farsi sostituire e di chiamare in causa, ocoesendo, terzo persone, di incassare summo e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Fleggu domicilio presso lo studio degli studi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *Mare D'Angel*

è autentica

*Alcune Note*  
*Ly*

*Ilm. S...*

con il punteggio di 112. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 14/c).

15) MANCUSO LAURA CRISTINA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1996 - 1997 (doc. 15/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc.15/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 12 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 113. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (doc. 15/c).

16) MARTINO DOMENICA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1982 - 1983 (doc. 16/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 16/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 12 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 93. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 16/c).

17) MARTULLO PATRIZIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1979 - 1980 (doc. 17/a). La è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc.17/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 14 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 98. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 17/c).

18) MAZZULLO GIUSEPPA FRANCESCA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1973 - 1974 (doc. 18/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc.18/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 16 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio

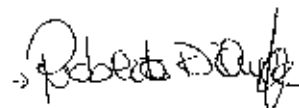
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, eccezionalmente, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

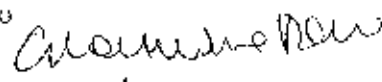


LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.  
Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 43 - COMO



è autentica



FACCO  
6/14/06/78

di 80 . La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 18/c).

19) MELARA LETIZIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1999 - 2000 (doc. 19/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc.19/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 18 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 18. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 19/b).

20) MONETTI CARLOTTA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 2000 - 2001 (doc. 20/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 20/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 20 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 20. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (doc. 20/c).

21) MONTALEONE LOREDANA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1997 - 1998 (doc. 21/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 21/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 44 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 11. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 21/b).

22) MONTI ELENA MARIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1997 - 1998 (doc. 22/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 21/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 45. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 22/c).

Dolgo a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare o di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persona, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'interpellativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ Fatto Elisabetta

è autentica

Gianmario Monico

Luca Roberto Guaglione  
Michele Pedretti

23) NUCCI VALENTINA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1995 - 1996 (doc. 23/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 23/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 18 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 112. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 23/c).

24) PALARO FEDERICA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1998 - 1999 (doc. 24/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 24/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 13 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 145. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 24/c).

25) PALLARO ELENA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1998 - 1999 (doc. 25/a). La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 25/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 14 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 113. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria (doc. 25/c).

26) RENZI PIERINA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1980 - 1981. La ricorrente è iscritta nella graduatoria di circolo di cui al doc. 26/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 22 e per la Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 32,5. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 26/b).

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/u 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, nominando, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

*G. Pedretti*

è autentica

*Giuseppe Neri*  
*64*

*10*

27) ROSSINI PATRIZIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1981 - 1982 (doc. 27/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 27/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 14 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 297. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria (doc. 27/c).

28) SCIAMBRA ITRIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 2000 - 2001 (doc. 28/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 28/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 12 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 54. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 28/c).

29) SCOLARO IRENE MARIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1990 - 1991 (doc. 29/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 29/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 54 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 95. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 29/c).

30) TOMASINI CATERINA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1995 - 1996 (doc. 30/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 30/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 14 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) con il punteggio di 110. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 30/c).

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, — occorrendo, — terzo persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *[Signature]*  
è autentica

*[Signature]*  
Luigi

*[Signature]*

31) VAIANO STEFANIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1999 - 2000 (doc. 31/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 31/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 84 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEET) con il punteggio di 12. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 31/c).

32) VALLE ROSA VALERIA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1996 - 1997 (doc. 32/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 32/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 21 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEET) con il punteggio di 65. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria (doc. 32/c).

33) VEROLLA SARA ha conseguito il diploma magistrale nell'anno scolastico 1999 - 2000 (doc. 33/a). La ricorrente è inserita nella graduatoria di circolo di cui al doc. 33/b per la Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) con il punteggio di 14 e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEET) con il punteggio di 114. La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (doc. 33/c).

### DIRITTO

#### 1. LA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GRADUATORIE SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un iter concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persona, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.ti

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 198/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Firmando domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

*Chio Lello*

è autentica

*Alcume Raro*  
*Lily*

*M. S. 12*

LIVAZZA

LUCA ROBERTO GUAGLIONE

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili che potrebbe anche, in ipotesi, mai avvenire.

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per la prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento o permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni generali ed astratte che regolano la materia delle graduatorie selettive, e né, tanto meno, l'iter concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge, ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 186 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, accettando, terzo passivo, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avuti.

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro, inoltre, di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

*Luca Roberto Guaglione*

è autentica

*Giuseppe Riva*

*Luca*

*M. Pedretti*

graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che *"Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente; con salvezza delle posizioni di questi ultimi."*

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'enunciazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di cedere e di transigere anche ex art. 185 e art. 317 c.p.c., di proporre domanda riconvenzionale, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.ti

GIANNIMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eloggio domicilio presso lo studio degli studi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *Giuseppe Roccia*

è autentica

*Cheluvine Rai*

*M*

*16.10.2014*

graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004).

In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata" (Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399).

Anche successivamente la medesima Suprema Corte ha ribadito che "In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato

Delega a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, curando i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza agli avvisi

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Coggio domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *[Firma]*

è autentica

*[Firma]*  
*[Firma]*

*[Firma]* 15

dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032).

Da ultimo, la medesima Suprema Corte, in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali del personale ATA, ha ribadito che "Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali – per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, uccidendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Fleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41

CORR

è autentica

*Assume per*  
*Ly*  
*16*



dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall'esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettivi, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell'un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell'altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l'assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l'art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controversa circa l'inserzione dell'aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario." (Cass. Civ. Sez.Un. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014).

Anche il T.A.R. ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla giurisdizione in materia di graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, stabilendo che

"Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione della *Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2001* (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia)...ed ha avuto modo di

Delego a rappresentarmi a difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 c/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.it

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

*Emilia Piccinello*  
è autentica  
*Adunanza Plenaria*  
*11/7/2001*

ribadire in via definitiva che: "la questione sottoposta ...va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni...fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'Amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto; si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale...infatti, da un lato, si tratta di atti gestori, del datore di lavoro pubblico...; dall'altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo..."

"Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (e nel caso di specie le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti "...che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato...di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione". Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario." (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012).

Nella sentenza sopra citata il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha stabilito, altresì, che "...Le graduatorie degli insegnanti...non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a

Delega a rappresentanti e difendemi in ogni grado e fase del presunto giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande risarcitorie, di farsi sostituire e di chiamare in causa, coaccusando, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli evv.l.

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge  
Luogo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

+ *Giuseppe Francesco Mozzillo*

è autentica

*Alcorno Ron*  
*Luigi*  
*18*

seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento ed in attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Consegua da ciò che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie...è definita di "diritto soggettivo"

e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa...

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di transigere nonché di conciliare o di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persona, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Proclamo inoltre di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 106/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Fleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 -

COMO

Il sistema di cui al d.lgs. n.297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi..." (Cons. Stato, Ad. Plen., 12/07/2001 n. 11).

è autentica

Chiamato

by

19

Sempre il Consiglio di Stato ha stabilito che "Il g.a. non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del "petitum" formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi; infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi..." (Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2012, n. 113).

La giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario quale Giudice del Lavoro.

\* \* \*

## 2. LA NORMATIVA SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 235 DEL 01.04.2014

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all'articolo 1 stabilisce che:

"1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

- la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a

Delego a rappresentarmi e allendarmi in ogni grado o fase del presente giudizio, congiuntamente o disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 o/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi costituirsi e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *Hoelt* *Boato*

è autentico

*Almeo Naro*

*Ly*

*11/11/20*

*Autografo*

*pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;*

*c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato.....".*

Al successivo art. 7 è stabilito che:

*"1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.*

*2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi".*

All'art. 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *"la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]"*

*a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito Internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

*b) inserimento della domanda via web [...]"*.

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domanda riconvenzionale, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme o rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

*Foro del Tribunale*

è autentica

*Autografo*

*11/5/14*

L'art. 10, comma 2, lettera b, del Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che: "[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]".

Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, per brevità, solo GAE) può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito "Istanze on line", precludendo, pertanto, a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

\* \* \*

### 3. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne." (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Clique Giornate, n. 41 - COMO

*[Firma]*

è autentica

*[Firma]*

*[Firma]* 22

e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l' a.s. 2001/2002, si legge che "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente, compresi quella di esecuzione conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare a transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzi persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.

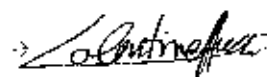
GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

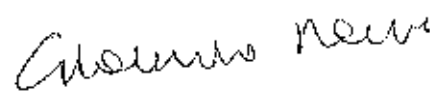
MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 e autorizzo il trattamento di miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso studio degli stessi in via Cinque Giornate n. 41  
COMO



è autentica





 23

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano*

Delegu a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e separatamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare o di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, uocorrendo, terze persone, di incassare somme o rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *Stefano Riboldi*  
è autentica

*Chiamato per*  
*24*



Bucchi

considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato

disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10

marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine,

recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del

24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed

annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle

graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale

abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002."

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince ictu oculi che il legislatore ha

da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e

quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli

assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora

dell'Infanzia e Primaria.

\* \* \*

4. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A

CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA

QUADRIENNALE O QUINQUENNALE

In via preliminare appare opportuno riportare la normativa che ha disciplinato nel tempo i diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale.

Il D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosceva e regolava le sperimentazioni nelle scuole intese come:

Delego a rappresentarmi o  
difendermi in ogni grado e  
fase del presente giudizio,  
congiuntamente e  
disgiuntamente, compresa  
quella di esecuzione,  
conferendo i poteri più ampi di  
legge ed in particolare di  
transigere nonché di conciliare  
e di transigere anche ex art.  
185 e/o 347 c.p.c., di proporre  
domande riconvenzionali, di  
farsi sostituire e di chiamare in  
causa, occorrendo, terze  
persone, di incassare somme  
e rilasciare quietanza agli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere  
ricevuto l'informativa di cui  
all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed  
autorizzo il trattamento dei  
miei dati personali nei limiti di  
legge.

Flugge domicilio presso lo  
studio degli studi in via  
Cinque Giornate, n. 41 -  
COMO

*[Signature]*  
è autentica

*[Signature]*  
*[Signature]* 25

- "ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico"
- "ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti" (art. 1).

Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt'ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). Quest'ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta "riforma Gelmini", a cui si è dato avvio con l'art. 64 del Decreto Legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con Decreto Legge 137/2008 (convertiti nella Legge 169/2008).

Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la X Legislatura).

Il D.P.R. 419/1974 all'articolo 4, relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevedeva che "Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

L'articolo 3, commi 1 e 2, della Legge n. 341 del 1990, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria), stabilendo che "Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e

Dilego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conforndo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persona, di incassare somma e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

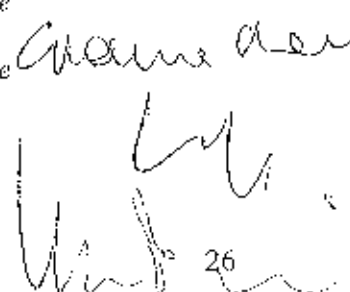
MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - 20120



è autentica



professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili".

Al successivo comma 7 è stabilito che "... Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio".

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 1994, all'articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, stabilendo che "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domanda riconvenzionale, di farsi sostituire e di chiamare in causa, uccorrendo, terzo persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIO MONICO  
LUCA GUAGLIONE  
MICHELE PEDRETTI

Chiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *Provincia di Le*

è autentica

*Adm. Nelo*

*by*

*Un/Un*

studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali".

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 17 della legge n. 425 del 1997, la quale, all'art. 1 commi 2 e 3, ha previsto che "...2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi commesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a - per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio".

L'articolo 279 del T.U. n. 297 del 1994 (anch'esso abrogato) prevedeva che "E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".

L'articolo 402 del medesimo Testo Unico prevede al comma 1, tra i requisiti generali di ammissione, che "...ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 al 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terza persone, di incassare somme o rilasciare quietanza gli avv.lli

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
QUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ *Atto Scelto*

è autentica

*Alcanti nano*  
*by*  
*Antoni*  
28



ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche "Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi".

Il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14A03701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, "...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare o di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANNMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro l'adempimento di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ Torsani Patrizia  
Quarta  
è autentica

Almario Almario

L. 4  
Vittorio  
30

quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince iatu oculi che il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 2172 del 19 dicembre 2002 aveva espressamente stabilito che “...la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) come “ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso

Oriago a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare o di transigere anche ex art. 185 o/o 317 c.p.c., di proporre transazioni riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terze persone, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

*[Firma]*

è autentica

*[Firma]*  
64  
*[Firma]*

*l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione 4 N.R.G. 2172/2002 (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la "piena validità" riconosciuta secondo i "criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione", a norma del successivo art. 279 (anch'esso abrogato dal citato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria..."*

Anche successivamente il medesimo Consiglio di Stato ha sempre e costantemente ribadito che *"Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell'art. 278 d.l.g. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale" (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).*

Ed ancora *"La piena validità riconosciuta secondo i "criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione, che autorizza la sperimentazione" al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza,*

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 e/o 317 c.p.c., di proporre rinvio riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terzo persona, di incassare somme e rilasciare quietanza all'avv.

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti del legge.

Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

→ Valore Valenza

è autentica

Gianmario

Ly

32



a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici" (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).

Pertanto, in applicazione della univoca giurisprudenza del massimo organismo amministrativo, il T.A.R. Lazio, ha stabilito che "In proposito, il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato... secondo cui "la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della

Delogo a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, compresa quella di esecuzione, conferendo i poteri più ampi di legge ed in particolare di transigere nonché di conciliare e di transigere anche ex art. 185 al/317 c.p.c., di proporre domande riconvenzionali, di farsi sostituire e di chiamare in causa, occorrendo, terza persona, di incassare somme e rilasciare quietanza gli avv.li

GIANMARIA MONICO

LUCA ROBERTO  
GUAGLIONE

MICHELE PEDRETTI

Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 d.lgs. n. 196/03 ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei limiti di legge.

Flaggo domicilio presso lo studio degli stessi in via Cinque Giornate, n. 41 - COMO

è autentica

*Autentica non*  
*Ly*  
*33*

lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)" (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).

Proprio in considerazione dell'univoco indirizzo in materia dettato dal Giudice Amministrativo ma soprattutto alla luce del chiaro letterale disposto legislativo, l'Ecc.mo Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro con ordinanza n. 1534 del 2013 ha stabilito che "Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell'infanzia e primaria, ha avvertito l'esigenza di tutelare l'affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l'avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all'a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli tradizionali. Laddove le norme hanno voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.L. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l'espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall'istituto magistrale tout court all'esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi" (Trib. Perugia, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1534 del 2013).

Anche nella successiva ordinanza n. 1929 del 2013, resa in esito al reclamo proposto dall'Amministrazione resistente avverso l'ordinanza di cui sopra, il medesimo Tribunale di Perugia ha precisato che "Dal tenore letterale e complessivo della disciplina in esame non è dato desumere alcuna subordinazione del valore legale ed abilitante dei titoli di studio così conseguiti ad un giudizio di compatibilità ovvero di corrispondenza, ai fini dell'equiparazione dei titoli, tra le materie di insegnamento

del corso sperimentale e quelle caratteristiche del corso magistrale ovvero l'esclusione di titoli conseguiti all'esito di specifici corsi sperimentali..." .

Orientamento successivamente ribadito dalla medesima Autorità giudiziaria, in procedimenti vertenti su identica questione, con ordinanza del 29.04.2015, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1636 del 30.04.2015, Dott. Gianpaolo Cervelli e ordinanza del 18.05.2015, Dott.ssa Clara Ciofetti.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (richiamando quanto stabilito dal D.P.R. del 25 marzo 2014) anche ai fini dell'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, annullando il Decreto ministeriale n. 325 del 2014 nella parte in cui non consentiva appunto ai docenti in possesso di tale titolo di studio l'inserimento nelle graduatorie predette.

In sostanza risulta, pertanto, incontestato nel nostro ordinamento, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e pedagogico) non erano in parte coincidenti, che il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.

Nessuna successiva volontà legislativa con efficacia retroattiva è intervenuta a privare di valore abilitante il titolo di studio in questione ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie

\* \* \*

**5. IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE  
PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD  
ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI  
STATO N. 1973 DEL 16 .04.2015**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa. ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già iscritti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze on line". Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "Modalità di presentazione delle domande", si prevede che: "[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

b) *inserimento della domanda via web.*".

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]."

La piattaforma web del MIUR denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l' a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."*

È ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per

*il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).*

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come sopra illustrato, le parti ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia chiedendo di essere inserite nelle graduatorie in oggetto ma, le stesse, ad oggi, non hanno ricevuto alcun riscontro.

\* \* \*

**6. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez.

l, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesa la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'applicazione dei principi riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di *par condicio* e *favor participationis*”.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

\* \* \*

## 7. QUANTO AL PERICULUM IN MORA

L'urgenza del riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti ad essere reinserite nelle graduatorie ad esaurimento è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinatario di incarichi di insegnamento con la successiva possibilità di immissione in ruolo.

La scelta del presente procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche *inaudita altera parte*, risultano indifferibili in conseguenza della mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto al riconoscimento del punteggio senza subire un danno irreparabile.

Il ricorso all'azione ordinaria, infatti, determinerebbe un danno irreparabile con una chiara perdita dei diritti delle parti ricorrenti ad essere destinatario di un contratto di lavoro a tempo determinato e con la successiva possibilità di essere poste nel ruolo della scuola pubblica con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato !!!

È evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria – ancorché nelle forme del rito speciale “del lavoro” – del diritto delle parti ricorrenti non può trovare alcuna riparazione per equivalente, cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto delle medesime.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di un aspirante docente che da anni è costretto a vivere nel “precarato” in attesa di un contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente un'immissione in ruolo, definitiva o anche solo



temporanea, in grado di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte alle esigenze di vita ed ai numerosi impegni economici con maggiore serenità.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalle parti ricorrenti sia gravissimo ed irreparabile, in quanto l'esclusione definitiva dalle graduatorie comporterebbe l'impossibilità di accedere in modo definitivo nei ruoli scolastici e l'impossibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente perdita della retribuzione mensile (unica fonte di reddito delle parti istanti) e della maturazione del periodo contributivo, oltre che il sicuro superamento in graduatoria da parte dei docenti collocati in posizione successiva, così come poi concretamente avvenuto.

Orbene, risulta circostanza pacifica e nota a tutti che l'instaurazione di un procedimento ordinario dinanzi ai Tribunali italiani, ancorché in funzione di giudici del lavoro, ha una durata media nettamente superiore ai 5 mesi scarsi rimasti a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso (aprile 2015), per cui per il 1° settembre 2015 (data prevista per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie) risulterebbe impossibile avere una decisione sulla presente controversia.

Effetto diretto dell'impossibilità di avere una tutela giuridica prima della data del 1° settembre 2015 sarebbe la sicura mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2015/16 o, in ogni caso, la perdita di tutte le nomine per l'insegnamento nell'anno scolastico 2015/16 ma, soprattutto, la grave perdita di professionalità che l'insegnante acquisisce anno dopo anno con l'insegnamento e che non è all'evidenza suscettibile di alternativo ristoro pecuniario.

L'esclusione dalle graduatorie, che ha già causato enormi danni per il presente anno scolastico, rischia di non poter essere nemmeno valutata a livello prettamente

risarcitorio, in quanto non sarà possibile stabilire al 1° settembre 2015 quale tipologia di incarico la ricorrente avrebbe potuto scegliere, o se la stessa debba essere posta nel ruolo del MIUR.

Tale scelta, infatti, non potrebbe essere effettuata a posteriori o in via teorica, ma solo al momento della convocazione degli aventi diritto, chiamati dal Dirigente scolastico per l'iscrizione nel ruolo o per la copertura dei posti dopo le nomine di diritto e di fatto, che avviene all'inizio dell'anno scolastico, in condizioni in cui non è dato sapere quale tipo di incarico sia dato residuare.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del "*periculum in mora*" che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

\* \* \*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEL CONFRONTI DEL LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente ~~già~~ procura in calce al presente ricorso.

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Varese per le classi concorsuali AAAA eEEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...) in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, SE RITENUTO NECESSARIO DAL GIUSTICANTE, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola

dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

#### RILEVATO CHE

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei

termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.  
autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza  
del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita  
area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale  
per la Liguria (l'esistente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 -  
provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice  
Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.  
Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http:// www. Istruzione.  
it/web/ministero/proclami/proclami](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami) 12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità  
diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla  
tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO - nei confronti di tutti i  
docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 104  
ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e  
Scuola Primaria (EIEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la  
pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati ritenuti rilevanti.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti come sopra rappresentate e difese

CHIEDONO

che il Tribunale di Varese - Sezione Lavoro, previa eventuale convocazione delle parti innanzi a sé per l'assunzione di sommarie informazioni, quindi previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. e ex art. 415 c.p.c., disattesa ogni contraria istanza e autorizzando la notifica del presente ricorso e podissequo provvedimento di fissazione dell'udienza, Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

I. IN VIA CAUTELARE E URGENTE E NEL MERITO: anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 *sexies* comma 2 c.p.c. con decreto INAUDITA ALTERA PARTE, stante la necessità di provvedere prima possibile, ovvero, se del caso, previa comparizione delle parti, ritenuta la illegittimità ed ingiustificatezza dell'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Varese e comunque il loro diritto ad essere inseriti nelle medesime graduatorie, per i motivi sopra esposti o per quelli che Giudice adito vorrà rilevare, previa disapplicazione dei richiamati atti e provvedimenti amministrativi,

ACCERTARE E DICHIARARE la nullità o la illegittimità del D.M. n. 235/2014 e previa disapplicazione dello stesso ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui non ha consentito alle parti ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Varese per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto delle parti ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Varese, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di

valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) e, per l'effetto, **CONDANNARE** le amministrazioni datrici ad inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Varese, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EFHE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.

Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 12,5% ed accessori di legge.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Ordinare al MIUR la produzione o/o esibizione in giudizio di tutte le graduatorie di interesse di ciascuno dei ricorrenti o/o di qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della decisione.

Si produce:

A) copia sentenza del Consiglio di Stato

B) documenti richiamati in narrativa (per ciascun ricorrente si tratta della copia del diploma magistrale – sub a – delle graduatorie – sub b – e della domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento).

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

*Al sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dal d.l. 6 luglio 2011 n. 98, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile. Trattandosi di ricorso in materia di lavoro corrisponde un contributo unificato di importo pari ad € 259,00.*

Como - Varese, li 21 luglio 2015.

avv. Gianmaria Monico

avv. Luca Guaglianone

avv. Michele Pedretti

*Gianmaria Monico*

*Luca Guaglianone*

*Michele Pedretti*



R.G. 681/2015  
Cron. 1719/15

**TRIBUNALE DI VARESE**

**DECRETO EX ART. 415 C.P.C.**

Il Giudice del Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro,

letto il ricorso che precede; *visto gli artt. 700-669 quaterdecies-quater-sexies, primo comma, c.p.c. posto che la convocazione della controparte non altera pregiudicare l'ottenimento dell'provvedimento*

FISSA

l'udienza del 20-8-2015 h 12.00 per discussione *sull'esterza contenziosa*,

disponendo per tale udienza la comparizione personale delle parti.

*alle controparti indicate come residenti in ricorso entro il*  
Si notifici a cura del ricorrente nei termini di legge.

7-8-2015,

Varese, 29 LUG. 2015

Il Giudice del Lavoro

Dott. Dario Papa, *in temporanea sostituzione.*

Depositato in Cancelleria

Oggi, 29 LUG. 2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Francesco SKANATO



IL GIUDICE  
Giorgiana Manzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Varese, il 29 LUG. 2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Francesco SKANATO



R.G. 684/2015  
Cron. 1720/15

**TRIBUNALE DI VARESE**  
**DECRETO EX ART. 415 C.P.C.**

Il Giudice del Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro,  
letto il ricorso che precede;

FISSA

l'udienza del 17.11.2015 17.10.15 per discussione ex art 420 CPC,  
disponendo per tale data la comparizione personale delle parti.  
Si notifici a cura del cancelliere alle controparti indicate come residenti in persona  
nei termini di legge.

Varese, 29 LUG 2015

Per Il Giudice del Lavoro

Dott. Dario Papa, in funzione sostitutiva

Depositato in Cancelleria

Oggi, 29 LUG, 2015

FUNZIONARIO CHIAMATO  
Francesco MAZZO



**IL GIUDICE**


*Giorgiana Manzo*

## RELATA DI NOTIFICA

A richiesta dell'avv. Gianmaria Monico, dell'avv. Michele Pedretti e dell'avv. Luca Guaglione, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Varese, ho notificato, come notifico, in copia conforme all'originale, il suesposto ricorso ex art. 414 C.P.C. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 CPC e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Giudice del Lavoro, dott. Papa, a :

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano - via Freguglia n. 2;

ciò fatto ivi a mezzo del servizio postale




UFFICIO  
GIUDIZIARIO  
da "

Quanto a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del direttore - legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano - via Pola n. 11;

ciò fatto ivi a mezzo del servizio postale



Quanto a:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VARESE**, in  
persona del direttore – legale rappresentante pro tempore, con sede in Varese – via  
Elvio Copelli, n. 6

ciò fatto ivi a mani di

*V. E. 47 - Alfredo Sabatini  
s. l. m. s.  
6/8/5*

*3, 82*

AVAT  
UDIZ  
dretor